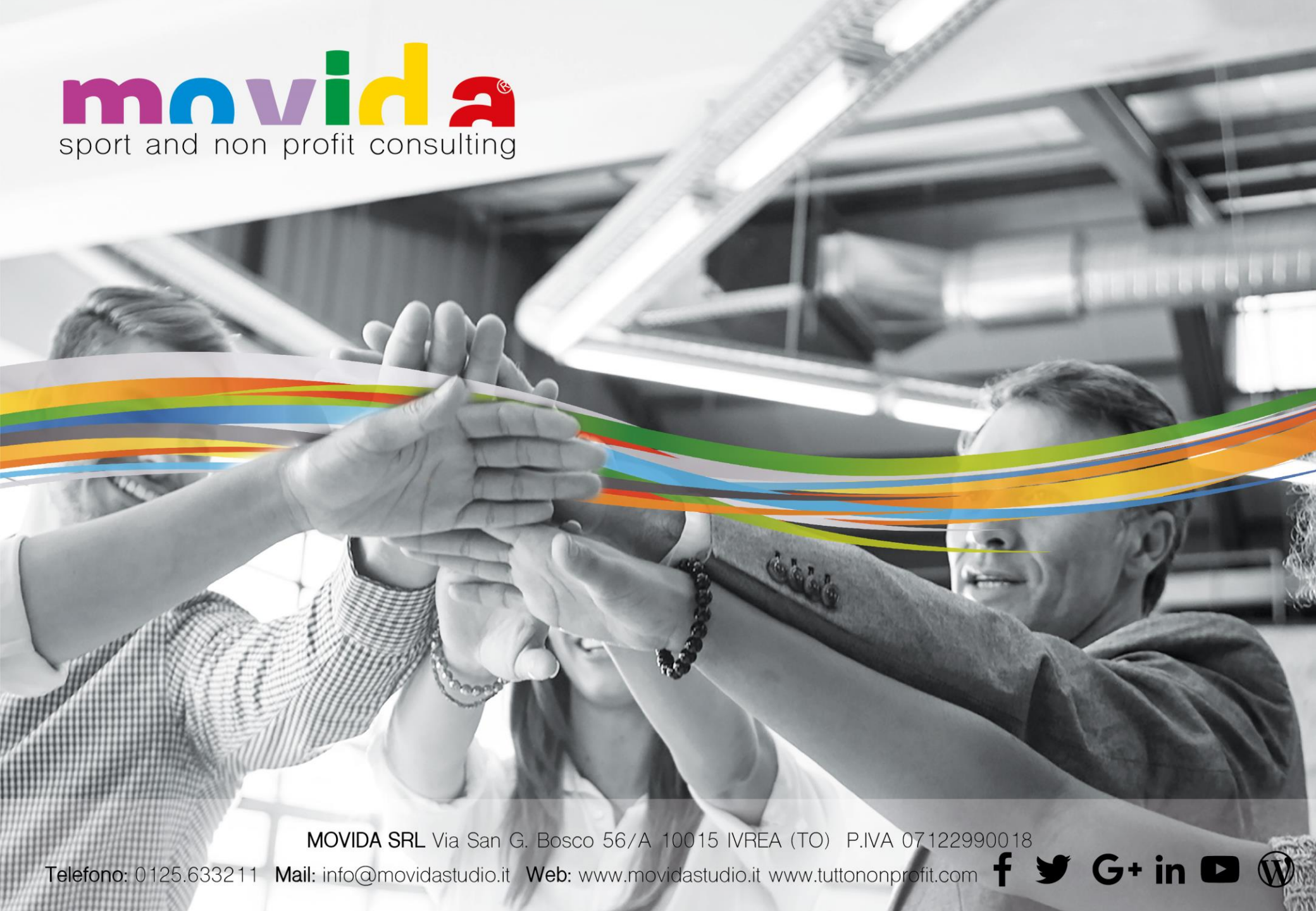
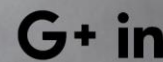




MOVIDA SRL Via San G. Bosco 56/A 10015 IVREA (TO) P.IVA 07122990018

Telefono: 0125.633211 Mail: info@movidastudio.it Web: www.movidastudio.it www.tuttononprofit.com





Divieto di distribuzione di utile in forma diretta e indiretta

D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 148: «*Enti di tipo associativo*»

L. 289/2002, art. 90: «*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*»

D. Lgs. 460/1997, art. 10: «*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale*»



Associazioni Sportive Dilettantistiche



Enti di tipo associativo



Agevolazioni fiscali



Adempimenti formali (e sostanziali)



D.P.R. 917/1986: «*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*»

Articolo 148, comma 3

«*Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati*»



Articolo 148, comma 8

«Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- *a) **divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione** nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*
- *b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;*
- *c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;*
- *d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;*
- *e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;*
- *f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa»*



Società Sportive Dilettantistiche



Società di capitali



Agevolazioni fiscali



Adempimenti formali (e sostanziali)



«Le Società Sportive Dilettantistiche di capitali senza fine di lucro costituiscono una nuova categoria di soggetti giuridici, individuata dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e destinataria del particolare regime fiscale di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.

Dal punto di vista civilistico si tratta di ordinarie società di capitali** disciplinate dalle disposizioni del Libro V, Titolo V, Capo VII del Codice, commerciali per natura dal punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lett. a) del TUIR. Il loro reddito, considerato reddito d'impresa da qualsiasi fonte provenga, è pertanto determinato secondo le disposizioni dei successivi articoli del Capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. **In deroga alla disciplina ordinaria prevista per le Società Commerciali, esse possono beneficiare delle agevolazioni fiscali spettanti alle associazioni sportive dilettantistiche, ovvero:

- *Art. 148 TUIR e Art. 4 DPR 633/72 – Decommercializzazione delle operazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti;*
- *Legge 398/91 – Determinazione forfettaria del reddito di impresa, con applicazione ai ricavi derivanti da attività commerciale del coefficiente di redditività del 3%, e dell'IVA dovuta».*



L. 289/2002 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»

Articolo 90, comma 17

«Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;*
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;*
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro».*



Articolo 90, comma 18

«Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;*
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni»*



460/97: «*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali ...*»



Con circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 è stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all'applicabilità del regime fiscale previsto dall'art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, *"i criteri stabiliti all'art. 10, comma 6" del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*



D. Lgs. 460/97: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale»

Articolo 10, comma 6

«**Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:**

- a) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, **effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità**. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che**, senza valide ragioni economiche, **siano superiori al loro valore normale**;
- c) **la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni** (ndr: pari a euro 41.316,55);
- d) **la corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) **la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche»**



R.M. 9/E/2007: all'Agenzia delle Entrate è stato chiesto se le seguenti fattispecie possono configurare una forma indiretta di distribuzione dei proventi dell'attività sociale, vietata dall'art. 90, c. 18, lett. d) L. 289/2002:

- percezione di compensi per lo svolgimento della carica sociale da parte dell'amministratore della società sportiva dilettantistica che sia anche socio;
- percezione di compensi di cui all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir da parte dell'amministratore socio partecipante all'attività sportiva dilettantistica come istruttore, atleta, allenatore, ecc.;
- eventuale percezione del canone da parte del socio-amministratore per la concessione in locazione dell'impianto sportivo in favore della stessa società.



L'Agenzia sofferma l'attenzione sul fatto che deve essere accertato se in concreto, attraverso il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci.

Pertanto, pur nel rispetto dei limiti quantitativi richiamati, stabiliti in relazione ai compensi o corrispettivi singolarmente considerati, **va verificato se il cumulo degli stessi compensi si traduca in una sostanziale elusione del divieto di distribuzione indiretta dei proventi sociali.**



Stefano Bertoletti

stefano@movidastudio.it

0125.633211

<https://www.facebook.com/movidastudio>

www.tuttononprofit.com

www.movidastudio.it